

Allegato A al decreto del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura n. _____ del _____

Determinazioni in ordine all'inquadramento della sottomisura 8.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista della normativa degli aiuti di stato

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano l'adeguamento della base giuridica della sottomisura 8.1 "sostegno alla forestazione/all'imboschimento", con l'operazione 8.1.1. "imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a 8 anni" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia relativamente alla normativa sugli aiuti di stato e in particolare al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L193 del 01.07.2014)

Riferimenti normativi della misura da esentare

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;

il regolamento (UE) N. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUUE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli; 21 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"; 22 "Forestazione e imboschimento"; 81 "Aiuti di stato";

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

la decisione C(2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea approvato il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) ed in particolare gli articoli 6 e 7 (definizione di bosco);

la delibera della Giunta regionale n. 2033 del 16/10/2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

dell'art. 1 "Campo d'applicazione" e nello specifico:

del par. 1 lett. e) ai sensi del quale gli aiuti al settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni del regolamento di esenzione 702/2014;

del par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica:

- c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

del par. 5 lett. a) che dispone non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

del par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;

del par. 7 che recita non si applichi il regolamento agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

Dell'art. 2 "definizioni" e nello specifico:

- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
- "grandi imprese" le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;

- "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- "impresa in difficoltà": impresa definita all'art 2, punto 14 del reg 702/2014, vale a dire un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- "alberi a rapido accrescimento": bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell'abbattimento è fissata a 8 anni e la durata massima prima dell'abbattimento è fissata a 20 anni;

dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento;

dell'art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare:

del par. 1, lettera f), che dispone che il regolamento (UE) n. 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo, cioè l'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, superi i 7,5 milioni di EUR per progetto, con riferimento agli aiuti alla forestazione e all'imboschimento di cui all'articolo 32;

dell' art. 5 "trasparenza degli aiuti" e in particolare:

del par. 1 che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti");

del par. 2 lett. a) che dispone che siano considerati tali la categoria di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

dell'art. 6 "effetto incentivazione" e in particolare:

del par. 1 che dispone che il regolamento si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione;

del par. 2 che dispone che condizione perché gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione è che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto o dell'attività;

d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" e in particolare:

del par. 1 che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

del par. 2 che dispone che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

del par. 3 che dispone che quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

del par. 4 che dispone che gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;

dell'art. 8 "Cumulo" e in particolare:

del par. 5 che dispone che le agevolazioni di cui al presente regime non potranno essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento;

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" e in particolare:

del par. 1 che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.

del par. 2 che dispone che lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione, in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse;

b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;

c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione" che dispone che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

dell' art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

dell'art. 12 "Relazioni" e in particolare:

del par. 1 che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art.13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Disposizioni specifiche del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia per la sottomisura 8.1, intervento 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Titolo del regime di esenzione: "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento"

Il regime comprende la sottomisura 8.1 sostegno alla forestazione/all'imboschimento, con l'intervento 8.1.1. imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a 8 anni.

Il regime viene attuato nel rispetto dell'art. 32, Aiuti alla forestazione e all'imboschimento del regolamento (UE) 702/2014, articolo 32, par. 7, 8 lett. a), c) ed e) e 10; nello specifico, nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia viene attuata la sottomisura 8.1, intervento 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a 8 anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 con dotazione finanziaria pari a 10.500.000 euro, di cui € 4.527.600,00 quota FEASR e € 5.972.400,00 quota cofinanziamento nazionale.

Il relativo regolamento di attuazione della sopra citata misura e operazione può essere emanato e attuato solo a seguito della formale ricezione del numero di registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

I beneficiari dell'intervento 8.1.1. sono i soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o titolari di altro diritto reale o titolari di diritto personale di godimento, che hanno titolo ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'operazione finanziata. Nel caso dei terreni demaniali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune. Sono esclusi dall'aiuto i soggetti considerati grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il regime finanzia le operazioni di imboschimento, solo pioppicoltura, su superfici agricole e non agricole della Regione e, in coerenza con la strategia dello sviluppo rurale tesa a favorire la sostenibilità dell'attività agricola e forestale, i pioppeti dovranno essere certificati per la gestione entro un anno dalla conclusione dell'operazione.

Le operazioni sostengono i costi di impianto.

In ogni caso non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, né sono liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

Per quanto riguarda l'operazione 8.1.1. "imboschimento con specie a rapido accrescimento, unicamente pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a 8 anni" lo strumento dell'aiuto è il seguente: contributo in conto capitale con intensità pari all'80 per cento, per i seguenti costi ammissibili di investimento:

- a) la fornitura del materiale vegetale, quali pioppelle di uno o due anni, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;
- b) l'impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione del terreno, tracciamento filari, trasporto;
- c) le altre operazioni correlate all'impianto, quali concimazione organica o minerale, entro i limiti stabiliti dalle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), cartello o targa informativa, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d);
- d) gli onorari di professionisti e consulenti, spese per analisi dei terreni, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 per cento dei costi medesimi;
- e) i contributi in natura, alle condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola o forestale, attestati da un tecnico qualificato indipendente o da un organismo debitamente autorizzato e sono computati applicando una riduzione forfettaria del 15 per cento; sono ammissibili le prestazioni d'opera della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo.

I costi:

- a) sono espressamente indicati e quantificati nella documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- b) fanno riferimento al prezzo delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura, allegato al regolamento.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile, così come stabilito dall'art. 32, par. 8 del Reg. (UE) n.702/2014. L'IVA non è un costo ammissibile, salvo se non recuperabile, come previsto dall'art. 7, par. 2, del Reg. (UE) n.702/2014.

Come previsto dall'art. 32, par. 12, del Reg. (UE) n.702/2014, gli aiuti non possono essere concessi per l'impianto di:

- bosco ceduo a rotazione rapida;

- alberi di Natale;
- specie a rapido accrescimento per uso energetico.

La domanda di aiuto da parte del beneficiario, come stabilito dall'art. 6, par. 2, del Reg. (UE) n.702/2014, deve contenere le seguenti informazioni: nome e dimensione dell'impresa;

- descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- ubicazione del progetto o dell'attività;
- elenco dei costi ammissibili;
- tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

È esclusa la possibilità di cumulo con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili, come previsto dall'art. 8 del Reg. (UE) n.702/2014.

Per quanto non previsto dalle disposizioni del regolamento di attuazione si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari delegati attuativi, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il decreto legislativo 163/2006.

Il costo complessivo non può eccedere l'importo di euro 4.000,00 per ettaro di superficie d'intervento.